

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2278 del 11/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA RACCORDI FORGIATI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE ALTA VAL TIDONE (PC), LOC. LA CASETTA . MODIFICA SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2374 del 10/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA RACCORDI FORGIATI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE ALTA VAL TIDONE (PC), LOC. LA CASETTA . MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzativa e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 23/4/2015 n. 802 con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 la Provincia di Piacenza ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione raccordi" svolta dalla ditta RACCORDI FORGIATI S.R.L. nello stabilimento in oggetto e rilasciata con Provvedimento conclusivo dell'Unione dei Comuni Valle del Tidone (SUAP anche per il Comune di Nibbiano) n. 101 del 26/5/2015 . L'AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 lett. e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) avente recapito in corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95; per quanto attiene gli aspetti relativi all'impatto acustico;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata avanzata dalla Ditta RACCORDI FORGIATI S.R.L. e trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dal competente SUAP con nota pervenuta il 14/2/2018 (prot. Arpae n. 2300), istanza presentata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per la quale la Ditta dichiara il "proseguimento senza modifiche";
- per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n. 2 scarichi rispettivamente **S1** di acque di acque reflue di industriali assimilate alle domestiche e **S2** di acque reflue domestiche entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

ATTESO che con lettera di trasmissione dell'istanza, il SUAP ha indetto apposita conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 -bis, comma 2, della L. 241/90;

Riscontrato che l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata a seguito della necessità di attivare un nuovo scarico (S2) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di un nuovo capannone;

PRESO ATTO che presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi di acque reflue entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone" come di seguito classificati:

- a) **scarico S1** di acque di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), in uscita da un disoleatore al quale confluiscono le acque reflue della torre di raffreddamento, parte delle acque meteoriche e parte di quelle domestiche in uscita dalle fosse Imhoff. I quantitativi giornalieri scaricati e le analisi hanno evidenziato che le acque reflue generate nel processo produttivo rispettano i limiti di cui alla tabella 1, punto 5), della deliberazione G.R. 2° 1053/2003, ed il carico organico generato risulta minore di 50 A.E.;
- b) **scarico S2** di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici del nuovo capannone) in uscita da un sistema di trattamento costituito da una fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico di-

menzionato per 11 A.E.;

ACQUISITO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Alta Val Tidone con nota 26/04/2018, prot. n° 7213 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/6894);

PRESO ATTO che Il Comune di Alta Val Tidone, all'uopo interpellato con nota del 23/2/2018, prot. 2922 rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/1995, ha comunicato quanto segue *"è da ritenere conforme alla classificazione acustica dell'ambito interessato"*;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa e per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa e nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RACCORDI FORGIATI S.R.L.**;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione raccordi" svolta dalla **RACCORDI FORGIATI SRL** (C. FISC. 01422090330) - avente sede legale nel Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. Cà Vascellino di Nibbiano - svolta nello stabilimento sito nel medesimo Comune (PC), Località La Casetta di Nibbiano a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - autorizzazione a n. 2 scarichi rispettivamente **S1** di acque di acque reflue di industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), **S2** di acque reflue domestiche entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 VERNICIATURA AD IMMERSIONE

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno

Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E2 IMPIANTO GRANIGLIATURA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E3 IMPIANTO ASPIRAZIONE MOLATURA

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO ASPIRAZIONE RIFILATURA 1

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E5 IMPIANTO ASPIRAZIONE RIFILATURA 2

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E6 IMPIANTO ASPIRAZIONE TAGLIO TUBI

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³
Materiale particellare	10 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E7 FORNO TRATTAMENTO 1 A METANO POT. 1160 KW

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 M
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E8 FORNO TRATTAMENTO 2 A METANO

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/ Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E9 FORNO TRATTAMENTO 3 A METANO POT. 400 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E10 FORNO FORGIATURA 1 A METANO POT. 1295 KW

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E11 FORNO FORGIATURA 2 A METANO POT. 685 KW

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E12 FORNO FORGIATURA 3 A METANO POT. 515 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E13 FORNO FORGIATURA 4 A METANO POT. 340 KW

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E14 FORNO FORGIATURA 5 A METANO POT. 340 KW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/ Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E15 FORNO FORGIATURA 6 A METANO POT. 340 KW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 12 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 5 mg/ Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/ Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/ Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E16 FORNO FORGIATURA 7 A METANO POT. 340 KW

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 12 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 5 mg/ Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/ Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/ Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E17 FORNO FORGIATURA 8 A METANO POT. 525 KW

Portata massima 4000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 12 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 5 mg/ Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/ Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/ Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E18 FORNO FORGIATURA 9 A METANO POT. 590 KW

Portata massima 4000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 12 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 5 mg/ Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/ Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/ Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E19 IMPIANTO VERNICIATURA AD IMMERSIONE

Portata massima 16000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Composti organici volatili (espressi come Ct_{tot}) 50 mg/ Nm³

EMISSIONE N. E20 FORNO FORGIATURA 10 A METANO POT. 1392 KW

Portata massima 6000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 12 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 5 mg/ Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/ Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/ Nm³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E21 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI PRESSE DI FORGIA

Portata massima 4500 Nm³/h

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E22 IMPIANTO ASPIRAZIONE RIFILATURA

Portata massima	7200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E23 FORNO TRATTAMENTO 4 A METANO POT. 2888 KW

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/ Nm ³
Biossido di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Biossido di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E24 IMPIANTO ASPIRAZIONE RIFILATURA

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E25 IMPIANTO ASPIRAZIONE MOLATURA

Portata massima	24000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E26 GRANIGLIATURA

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/ Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E20 ed E23 il gestore può non effettuare monitoraggi a tali camini essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, il gestore non è tenuto ad effettuare monitoraggi a detto camino;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.;

- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti all'acqua pari a 80 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto h); il limite di emissione totale annua di COV è pari a 2350 kg/anno;
- g) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente;
- h) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- i) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E19, E21, E23, E24, E25 ed E26 devono avere una frequenza almeno annuale;
- j) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
3. **di impartire**, per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", le seguenti prescrizioni:
- a) il punto di scarico dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- b) venga previsto un controllo periodico (almeno una volta all'anno) circa il corretto funzionamento del disoleatore e delle fosse Imhoff;
- c) dovranno essere asportati gli oli dal disoleatore ed i fanghi dalle fosse Imhoff ogni qualvolta ve ne sia la necessità (e comunque almeno una volta all'anno) al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento (fosse Imhoff e disoleatore) dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- d) le condotte interne allo stabilimento, atte al convogliamento delle acque reflue, dovranno essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- f) nel caso si verificassero imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi, alle fosse Imhoff, al disoleatore o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'AUSL di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di impartire**, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", le seguenti prescrizioni:
- a) prima dell'attivazione dello scarico dovrà essere installato, sulla linea delle acque reflue provenienti dal lavabo e docce, un degrassatore conforme a quanto previsto dalla Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003. Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione al Comune e al Servizio Territoriale di ARPAE allegando la scheda tecnica del medesimo degrassatore;
 - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato;
 - c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controllo del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Alta Val Nure e ad all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP territorialmente competente sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.